

CITTA' DI
VENEZIA



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI ACCESSO,
CON O SENZA VETTORE, ALLA CITTÀ ANTICA DEL COMUNE DI VENEZIA E ALLE
ALTRE ISOLE MINORI DELLA LAGUNA**

INDICE

Articolo 1: Oggetto	3
Articolo 2: Presupposto del contributo	3
Articolo 3: Soggetto passivo	4
Articolo 4: Esclusioni	4
Articolo 5: Esenzioni	5
Articolo 6: Misura e validità del contributo	7
Articolo 7: Riduzioni	8
Articolo 8: Riscossione diretta del Contributo di accesso da parte del Comune	9
Articolo 9: Riscossione del Contributo di accesso da parte del vettore unitamente al prezzo del biglietto	10
Articolo 10: Versamento del contributo da parte del vettore	11
Articolo 11: Disposizioni in tema di controllo e accertamento	11
Articolo 12: Sanzioni amministrative e tributarie	11
Articolo 13: Riscossione coattiva	12
Articolo 14: Rimborsi	12
Articolo 15: Sistemi elettronici di controllo	13
Articolo 16: Entrata in vigore	13
Allegato 1	14
Allegato 2	15

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche intervenute.
2. Il presente Regolamento istituisce e disciplina il contributo di cui all'art. 4, comma 3-bis del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, applicabile, ai sensi dell'art. 1, comma 1129 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, per l'accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
3. Il gettito del contributo è destinato a finanziare gli interventi di cui al citato art. 4, comma 3-bis del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
4. L'applicazione del contributo con le modalità previste dal presente provvedimento svolge effetti complementari finalizzati alla regolazione dei flussi turistici nell'ambito territoriale di riferimento.

Articolo 2

Presupposto del contributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1129 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, presupposto del contributo è l'accesso, con o senza vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna.
2. Ai fini del presente regolamento, il perimetro della Città antica del Comune di Venezia è individuato nell'Ambito Territoriale Omogeneo n. 1 "Venezia Città Antica" di cui al Piano di Assetto del Territorio, adottato dal Consiglio Comunale di Venezia con deliberazione n. 5 della seduta del 30-31 gennaio 2012, approvato dalla conferenza dei servizi decisoria tra Comune di Venezia e Provincia di Venezia, conclusasi il 30 settembre 2014 e ratificato con deliberazione della Giunta Provinciale di Venezia n. 128 del 10 ottobre 2014, la cui planimetria è riportata nell'Allegato sub 1 al presente Regolamento.
Per "isole minori della laguna" ai fini del presente regolamento si intendono quelle individuate ed elencate nell'Allegato sub 2 al presente Regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per vettore si intende qualunque soggetto, sia pubblico che privato, che svolga servizio di trasporto di persone a fini commerciali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) compagnie di navigazione, ivi incluse quelle di crociera, e ogni altro vettore navale regolarmente registrato presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
 - b) vettori ferroviari;
 - c) vettori che svolgono trasporto pubblico di linea terrestre ed acqueo;

d) vettori che svolgono trasporto pubblico non di linea quali, ad esempio, pullman, noleggio con conducente, taxi, anche acquei, ed i c.d. "Lancioni" granturismo;

e) vettori aerei che svolgono servizi di aviazione generale di trasporto passeggeri e che atterrino presso l'aeroporto G. Nicelli del Lido di Venezia.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. Il contributo di accesso è applicato in via alternativa alla imposta di soggiorno di cui all'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, e deve essere corrisposto, con le modalità stabilite nel presente Regolamento, da ogni persona fisica che acceda alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna, fatte salve le esclusioni o le esenzioni di cui ai successivi articoli 4 e 5.

2. Il pagamento del contributo è unico per l'accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna e pertanto il contributo pagato per l'accesso alla Città antica del Comune di Venezia vale anche per l'accesso alle isole minori della laguna e viceversa.

3. Il soggetto passivo è obbligato a conservare e ad esibire, ai soggetti preposti dal Comune all'esercizio delle funzioni di controllo, i titoli attestanti il pagamento del contributo di accesso o la condizione di esclusione o di esenzione.

Articolo 4

Esclusioni

1. Il pagamento del contributo di accesso non è dovuto dai soggetti individuati all'art. 4, comma 3-bis del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ossia:

a) dai residenti nel Comune di Venezia;

b) dai lavoratori, anche pendolari:

– dipendenti, che prestano la propria attività lavorativa, continuativamente o anche temporaneamente, nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;

– autonomi od imprenditori, aventi la loro sede d'affari o domicilio nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;

– dipendenti o autonomi ed equiparati, o imprenditori che accedano, in ragione della propria attività lavorativa, alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna;

c) dagli studenti, anche pendolari, delle scuole di qualsiasi ordine e grado, degli istituti universitari e post universitari che hanno sede operativa nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;

d) dai soggetti e dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'IMU nel Comune di Venezia.

2. I soggetti esclusi dal pagamento del contributo ai sensi del presente articolo devono dimostrare la propria condizione mediante apposita

autocertificazione, certificazione o dichiarazione propria o da parte di terzi soggetti, secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa sulla *privacy* di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento del contributo di accesso:
 - a) soggetti soggiornanti nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 del Regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Venezia situate all'interno del territorio comunale e atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, nella misura in cui siano soggetti all'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; detta esenzione è riconosciuta dal giorno di arrivo a quello di partenza presso la struttura ricettiva;
 - b) dimoranti iscritti nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
 - c) soggetti nati nel Comune di Venezia;
 - d) residenti nella Città metropolitana di Venezia, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6 comma 3 lettera b);
 - e) residenti nella Regione Veneto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, comma 3, lettera b);
 - f) bambini di età inferiore a 6 anni;
 - g) soggetti affetti da disabilità, la cui condizione sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 o analoga normativa estera, ed eventuale accompagnatore;
 - h) soggetti che pratichino terapie o che debbano effettuare una visita medica presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
 - i) soggetti che assistano o accompagnino degenti presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
 - j) soggetti che accedano alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna al fine di partecipare a competizioni sportive riconosciute dal CONI, sue Federazioni, o da Enti di Promozione Sportiva;
 - k) soggetti che accedano alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, attraverso linee di TPL appositamente esercite per il trasporto esclusivo all'impianto sportivo, al fine di assistere alla relativa competizione sportiva;
 - l) amministratori pubblici e autorità pubbliche che si rechino nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna per ragioni istituzionali;
 - m) volontari che prestino il proprio servizio nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna, in occasioni di eventi e/o

manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale ed in quelle organizzate dalla Città Metropolitana di Venezia e dalla Regione Veneto;

n) volontari che prestino il proprio servizio nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna in caso di emergenze;

o) partecipanti a manifestazioni a pagamento organizzate dall'Amministrazione Comunale o patrocinate dall'Amministrazione Comunale individuate con deliberazione della Giunta Comunale;

p) partecipanti a manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale individuate con deliberazione della Giunta Comunale in possesso di apposito pass di accredito rilasciato dal Comune;

q) personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine, incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che acceda alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna per esigenze di servizio;

r) locatari e loro componenti del nucleo familiare anagrafico, di un immobile sito nel Comune di Venezia, purché con contratto di locazione abitativa, ad uso non turistico;

s) coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado di soggetto detenuto nelle case circondariali o di reclusione della Città antica del Comune di Venezia, in visita allo stesso;

t) coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado di residenti nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna;

u) coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado del defunto, partecipanti al funerale nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna;

v) coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado in visita a soggetti ospitati presso strutture socio-sanitarie situate nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna;

w) parti processuali e persone convocate per ragioni di giustizia o altre ragioni di pubblico interesse presso uffici pubblici o giudiziari siti nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;

x) i soggetti passivi che accedono all'Isola Nova del Tronchetto con i c.d. "bus turistici" a condizione che il vettore risulti in regola con il pagamento della Ztl Bus del Comune di Venezia cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 22 maggio 2002 e successive deliberazioni di Giunta Comunale di applicazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 3, lettera b);

y) soggetti che accedono esclusivamente alle aree del Ponte della Libertà, P.le Roma, Stazione Marittima e Isola Nova del Tronchetto, limitatamente al tempo che vi permangono, tenuto conto di quanto disposto dalla precedente lettera x);

z) soggetti che si rechino in visita a persone residenti nella Città antica o nelle isole minori.

2. L'individuazione della categoria di "bus turistici" cui applicare la disciplina del comma 2, lettera x) del presente articolo è effettuata nella deliberazione di determinazione delle tariffe del contributo di accesso anche in ragione delle diverse classi previste nella deliberazione tariffaria della ZTL bus.

3. L'acquisizione di titoli di esenzione di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 senza che ne segua l'effettivo accesso alla Città antica o alle isole minori della laguna può comportare il venir meno del diritto all'esenzione secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale anche in sede di determinazione annuale delle tariffe.

4. I soggetti esenti dal pagamento del contributo ai sensi del presente articolo devono dimostrare la propria condizione mediante apposita autocertificazione, certificazione o dichiarazione propria o da parte di terzi soggetti, secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa sulla *privacy* di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche.

Articolo 6

Misura e validità del contributo

1. La misura del contributo di accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna è fissata con deliberazione della Giunta Comunale entro i limiti di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e tenuto conto di quanto disposto dai successivi commi.

2. Attesa la complementarietà degli effetti del contributo di accesso ai fini di regolamentazione dei flussi turistici e programmazione dei servizi pubblici, la Giunta Comunale, nella determinazione del contributo, può prevedere:

a) l'individuazione di soglie giornaliere di presenze, anche in maniera differenziata nel corso dell'anno e/o per categorie di esenzione, superate le quali la misura ordinaria del contributo di accesso può essere aumentata;

b) l'individuazione di singoli giorni o periodi dell'anno nei quali applicare una diversa misura del contributo di accesso;

c) l'individuazione di fasce orarie della giornata nelle quali non applicare il contributo di accesso;

d) l'individuazione di periodi in cui non applicare il contributo per l'accesso a determinate isole minori della laguna;

e) la determinazione di misure diverse del contributo di accesso a seconda del lasso temporale tra corresponsione dello stesso e accesso previsto.

3. Nell'applicazione della modalità individuata con il precedente comma 2, lettera a), la Giunta Comunale deve attenersi ai seguenti criteri:

a) ai fini del raggiungimento della soglia giornaliera, sono computati gli accessi dei soggetti obbligati al pagamento e gli accessi dei soggetti esenti complessivamente o anche solo per alcune categorie di esenzione di cui all'articolo 5;

b) gli accessi dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e) ed x) possono essere oggetto di determinazione di soglie specifiche per ciascuna fattispecie; il superamento di tali soglie o di quella della precedente lett.

a) comporta la debenza del contributo di accesso secondo la misura prevista;

c) adozione di adeguati strumenti informativi che diano conto del numero di accessi a valore ordinario ancora disponibili prima del raggiungimento del limite di soglia giornaliera di presenze turistiche che determina l'applicazione del contributo di accesso nella misura superiore a quella ordinaria.

4. In considerazione delle particolari modalità di accesso, i soggetti passivi che accedono alla Città antica e alle isole minori in occasione di crociere, anche in caso di applicazione della fattispecie di cui al precedente comma 2, lettera a), sono tenuti a pagare il contributo nella misura ordinariamente determinata per la giornata in questione. Resta in facoltà, per la Giunta Comunale, di determinare una misura forfettaria per tali soggetti, subordinatamente alla sottoscrizione, con i relativi vettori e/o con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, di un accordo che disciplini forme e modalità di collaborazione degli stessi anche mediante comunicazione al passeggero per favorire un turismo sostenibile e consapevole della Città di Venezia secondo uno schema approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale. In ogni caso gli accessi tramite navi da crociera sono computati ai fini del calcolo della soglia di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.

6. Il titolo attestante il pagamento del contributo di accesso ha validità fino alle ore 24:00 del giorno indicato nel titolo stesso e deve riportare, ai fini della sua validità il nome e cognome del soggetto passivo, fatte salve particolari fattispecie individuate dalla Giunta Comunale in sede di annuale di determinazione delle tariffe e/o del sistema di vendita.

7. Fermo restando le sanzioni previste dall'articolo 12 che segue, l'importo del contributo di accesso dovuto da coloro che accedono senza essere in regola con il pagamento è pari a euro 10,00.

Articolo 7 Riduzioni

1. Al fine di favorire un turismo sostenibile e consapevole nonché l'adozione di buone pratiche in ambito turistico, in considerazione del ruolo della Città di Venezia nel sistema turistico veneto, a favore dei soggetti soggiornanti presso strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale al di fuori del Comune di Venezia nel territorio della Regione Veneto, la Giunta Comunale può prevedere una riduzione del contributo di accesso fino al 50%.

2. La riduzione di cui al precedente comma 1 è subordinata alla stipula di appositi accordi da sottoscrivere tra il Comune di Venezia, le singole strutture ricettive ed i Comuni interessati ove è sita la struttura ricettiva, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta Comunale che deve definire modalità di collaborazione anche mediante informazione finalizzata alla sostenibilità della fruizione turistica, con esercizio di controllo da parte del Comune di Venezia.

3. La riduzione di cui al precedente comma 1 non può essere riconosciuta per gli accessi eccedenti la soglia giornaliera in caso di applicazione della fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

4. Resta salva la possibilità per la Giunta Comunale di individuare condizioni e situazioni per le quali l'applicazione della riduzione di cui al precedente comma 1 non viene applicata.

5. L'acquisto del titolo attestante il pagamento del contributo di accesso in misura ridotta ai sensi del presente articolo può avvenire secondo modalità stabilite dalla Giunta Comunale che assicurino la legittimazione ad acquisire il contributo in misura ridotta da parte del soggiornante presso la struttura ricettiva.

Articolo 8

Riscossione diretta del Contributo di accesso da parte del Comune

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il contributo di accesso è riscosso dai vettori unitamente al corrispettivo del trasporto comunque denominato secondo le modalità di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

2. La disciplina di cui al comma 1, si applica esclusivamente agli accessi con i seguenti vettori:

- vettori che svolgono il trasporto pubblico di linea terrestre ed acqueo;
- vettori ferroviari;
- compagnie di navigazione, ivi incluse quelle di crociera e ogni altro vettore navale regolarmente registrato presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale che non abbiano sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 6, comma 4 o in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di cui al medesimo articolo 6, comma 4;
- vettori aerei che svolgono servizi di aviazione generale di trasporto passeggeri e che atterrino presso l'aeroporto G. Nicelli del Lido di Venezia, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, in caso di accesso con vettori non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 e in caso di accesso senza vettore, il contributo di accesso è riscosso direttamente dal Comune di Venezia.

4. In caso di accesso con i vettori indicati al comma 2, il contributo di accesso può essere riscosso direttamente dal Comune di Venezia

subordinatamente alla stipula di un accordo con il vettore che disciplini le modalità attraverso le quali il vettore è tenuto a informare i passeggeri dell'obbligo di corrispondere il contributo di accesso. Lo schema di accordo di cui al presente comma è approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

5. La riscossione diretta del contributo di accesso può essere affidata anche a società "in house" del Comune di Venezia.

6. La vendita dei titoli del contributo di accesso ai soggetti passivi deve avvenire tenendo conto delle tariffe approvate, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 13, comma 15-quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 nonché dell'art. 3, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212.

7. L'individuazione delle modalità di riscossione sono approvate dalla Giunta Comunale nella deliberazione di determinazione delle tariffe o con altra apposita deliberazione.

Articolo 9

Riscossione del Contributo di accesso da parte del vettore unitamente al prezzo del biglietto

1. I vettori obbligati alla riscossione ai sensi del presente articolo sono responsabili del pagamento del contributo al Comune di Venezia, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. I vettori obbligati alla riscossione hanno altresì l'obbligo di rendere la dichiarazione prevista all'art. 4, comma 3-bis del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 entro il 28 febbraio di ciascun anno. Il contenuto della dichiarazione e le procedure operative di presentazione sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

2. I vettori obbligati alla riscossione hanno inoltre l'obbligo di porre in essere i seguenti adempimenti:

a) informare il soggetto passivo del contributo, con ogni necessaria modalità, anche informatica o telematica, dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per corrisponderlo;

b) riscuoterlo, unitamente al prezzo del biglietto o al corrispettivo comunque denominato, rilasciando quietanza dell'avvenuta riscossione, anche tramite indicazione sul biglietto o sulla ricevuta di pagamento, pure a mezzo timbro;

c) inviare una comunicazione, secondo un modulo fornito dal Comune, entro i quindici giorni successivi la fine del mese, contenente i dati rilevanti per l'Amministrazione che saranno individuati con deliberazione della Giunta Comunale, disciplinante anche le modalità di trasmissione, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche;

- d) riversare il contributo riscosso nei termini e secondo le modalità di cui al successivo articolo 10;
- e) trasmettere tempestivamente al Comune le comunicazioni/documentazioni eventualmente ricevute relative alle fattispecie di esclusione, esenzione e riduzione del contributo di accesso da parte dei soggetti passivi trasportati.

Articolo 10

Versamento del contributo da parte del vettore

1. Il vettore obbligato alla riscossione ai sensi dell'articolo 9 che precede, effettua il versamento al Comune di Venezia di ogni somma riscossa a titolo di contributo di accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al mese di riscossione, mediante versamento con bonifico bancario o altre forme attivate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 11

Disposizioni in tema di controllo e accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo sull'applicazione e sul versamento del contributo di accesso, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni, l'Amministrazione comunale può utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione ed in particolare:

- a) invitare i soggetti passivi e i vettori obbligati alla riscossione ad esibire o trasmettere titoli, atti e documenti anche in formato digitale;
- b) inviare ai vettori obbligati alla riscossione questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) effettuare verifiche, ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato, anche mediante controlli individuali su aree pubbliche.

2. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica sul contributo di accesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 12

Sanzioni amministrative e tributarie

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473, nonché secondo le previsioni dell'art. 4, comma 3 bis del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e le disposizioni del presente articolo.

2. A ciascun soggetto passivo del tributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, qui fissata da Euro 50,00 a Euro 300,00 in caso di: (i) mancata esibizione ai soggetti preposti dal Comune all'esercizio delle funzioni di controllo dei titoli attestanti il pagamento del contributo di accesso o la condizione di esclusione o esenzione o utilizzo di un titolo in data diversa da quella di validità del titolo stesso; (ii) rilascio di dichiarazioni mendaci al fine di ottenere esclusioni, esenzioni o riduzioni del contributo di accesso previste dal presente Regolamento, nonché (iii) violazione di ogni altra previsione del presente Regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti ideologicamente o materialmente falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente Regolamento ai sensi dell'art. 46 o 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive previste dal presente Regolamento, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Articolo 13

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di contributo di accesso, di sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine indicato nell'atto notificato, sono rimosse coattivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia tributaria.

Articolo 14

Rimborsi

1. Non si procede a rimborso in caso di importi pari o inferiori a euro 10 per soggetto versante, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2. Per le richieste di rimborso presentate successivamente alla data di validità del titolo di accesso entro i termini di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso è effettuato a condizione che sia provato il mancato accesso alla Città antica e/o alle isole minori della laguna di Venezia, secondo modalità stabilite dalla Giunta Comunale in ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

2. In caso di annullamento del pagamento del contributo di accesso entro le ore 24 del quarto giorno antecedente il giorno di validità del relativo titolo, secondo modalità che saranno individuate nell'apposito sistema di vendita, il limite di cui al comma 1 è ridotto a euro 3.

3. Nei casi di versamento del contributo di accesso da parte del vettore in misura superiore rispetto a quanto effettivamente riscosso dai passeggeri, questi ha diritto a chiederne la restituzione secondo le norme che regolano il pagamento dell'indebito di cui all'art. 2033 del cod. civ..

Articolo 15

Sistemi elettronici di controllo

1. Tenuto conto del dovere di verifica sia degli adempimenti relativi al pagamento da parte dei soggetti passivi, sia dell'applicazione dei casi di esclusione/esenzione, la Giunta Comunale può prevedere sistemi elettronici e/o automatici di controllo anche per particolari aree di accesso alla Città Antica e/o alle isole minori della laguna di Venezia.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e le relative modalità applicative sono stabilite mediante delibera di Giunta Comunale.
2. E' abrogato l'analogo Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2019 e successive modificazioni.
3. Gli adempimenti a carico dei soggetti passivi e dei vettori decorrono dal 16.01.2023 ed in ogni caso non prima del termine di cui all'art. 13, comma 15-quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Allegato 1

ATO 1 Venezia città antica



Allegato 2

Elenco Isole minori:

1. Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco)
2. Pellestrina
3. Murano
4. Burano
5. Torcello
6. Sant'Erasmus
7. Mazzorbo
8. Mazzorbetto
9. Vignole
10. S. Andrea
11. La certosa
12. S. Servolo
13. S. Clemente
14. Poveglia